

REPUBBLICA ITALIANA

21974/07--

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALI

Oggetto

R.C.A. – Danni provocati

da veicolo con targa

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano

FIDUCCIA

- Presidente -

straniera rubata -Responsabilità dell'U.C.I

R.G.N. 24080/03

Dott. Fabio

MAZZA

- Consigliere -- Consigliere -

Cron. 21974

Dott. Mario Dott. Donato

2007

707

FINOCCHIARO CALABRESE

- Consigliere -

Rep. 6854

Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Rel. Consigliere -

Ud.03/07/07

ha pronunciato la seguente

contributo unificato

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del elettivamente procuratore Simone Chini, avv. domiciliata in ROMA VIA E MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato MARIO MAZZA', che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, in persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CIVININI 28, presso lo studio legale FANCELLO SERRA & MONTANARI, difeso FANCELLO dagli avvocati GIANFRANCO SERRA, ELISABETTA MONTANARI, giusta delega in atti;



- controricorrente -

nonchè contro

- intimati -

avverso la sentenza n. 461/03 della Corte d'Appello di ROMA, quarta sezione civile, emessa il 24/10/00, R.G.1614/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/07 dal Consigliere Dott. Luigi Alessandro SCARANO;

udito l'Avvocato Mario MAZZA';

udito l'Avvocato Gianfranco FANCELLO SERRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1998 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda avanzata dal sig. Applio volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale verificatosi in Roma il 23/10/1994 da ascriversi all'autovettura VW Polo tg. 161RQ73 di proprietà di Francis Compete e condotta da Joseph Condannava la società Assitalia S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S., al pagamento in

4



favore del medesimo di £ 8.059.000, oltre ad accessori.

Il gravame dalla suindicata compagnia assicuratrice interposto contro tale decisione, nella resistenza del-La costituitasi MAAF Assurances e dell'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), veniva dalla Corte d'Appello di Roma sentenza del 29/1/2003 con rigettato nell'osservare che per l'operatività della garanzia assicurativa da parte dell'UCI è richiesta la dimostrazione che l'incidente è stato causato da veicolo a motore abitualmente stazionante in uno dei Paesi appartenenti alla U.E., laddove alla stregua delle informazioni nel caso comunicate dal Bureau Central Francais l'autovettura in questione non risultava invero << regulierement stationnè en France>>.

Avverso la suddetta decisione della corte di merito la compagnia assicuratrice Assitalia S.p.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l'U.C.I.

Gli intimati Asjan Essa, MAAF Assicurazioni,

Fermosis Campe e Jose Status non hanno svolto attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo l'ente ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 L. n. 990 del



1969 e 3 L. n. 242 del 1990, nonché del D.M. 12 ottobre 1972, della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 24 aprile 1972 n. 72/166/CEE, della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 29 dicembre 1983 n. 84/5/CEE.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che esso è tenuto al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicolo <<stazionante
abitualmente>> in altro Stato membro dell'U.E., indipendentemente dal fatto che sia o meno assicurato,
omettendo di fare al riguardo riferimento al portato
della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee
del 24 aprile 1972 n. 72/166/CEE.

Lamenta che il non risultare, giusta la comunicazione del Bureau Central Francais, l'autovettura in questione <<regulierement stationnè en France>> non comporta l'esclusione della legittimazione passiva dell'U.C.I., che ai sensi dell'art. 1 D.M. 12 ottobre 1972 è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di altri Stati membri dell'U.E., giacché il requisito al riguardo richiesto è costituito dall'abitualità, e non dalla regolarità, dello stazionamento, sicché l'irregolarità della circolazione in Francia, per esse-





re la targa di immatricolazione portata dall'autovettura in questione propria di altra autovettura, addirittura già demolita, non ne escludeva di certo lo <<stazionamento>> in tale Stato.

Fa al riguardo riferimento alla pronunzia Corte Giustizia C.E. 12/11/1992, ove si afferma che <<L'art. 1, 4° comma della direttiva 24 aprile 1972 n. 72/166 Cee del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria r.c.a., va interpretato nel senso che un veicolo recante, al momento di passare la frontiera, una targa d'immatricolazione regolarmente consegnata dalle autorità di uno Stato membro, ma falsa per il fatto di costituire in realtà la targa attribuita ad altro veicolo, è da considerarsi come stazionante abitualmente nel territorio dello Stato che ha consegnato la targa in questione>>.

A tale stregua la targa <<costituisce comunque un mezzo di identificazione del veicolo e consente in ogni caso l'individuazione dell'ente tenuto al risarcimento dei danni>>.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare (v. Cass., 22/2/2000, n. 1968), nel porre l'obbligo

4



dell'assicurazione della responsabilità civile, imposto dall'art. 6 della legge n. 990 del 1969 per i veicoli e i natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, nella forma della polizza di frontiera (stipulata per la durata della permanenza in Italia) ovvero della carta verde (certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero e accettato da un corrispondente ente costituito in Italia), la L. n. 242 del 1990 ha dettato altresì norme per la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.

Nell'ambito di tale disciplina, l'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, e riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 1, 2° co. lett. b), oltre a provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia ed a garantirne il pagamento (art. 1, 2° co. lett. a), assume la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore (art. 1, 8° co.





lett. b), ed è legittimato a stare in giudizio, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore possono esercitare direttamente nei confronti del medesimo (art. 1, 8° co. lett. c).

Anche nei riguardi di tale ente si applicano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile (v. Cass., 22/2/2000, n. 1968).

Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 legittima l'Ufficio Centrale Italiano, costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, a provvedere al risarcimento dei danni provenienti da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea, <anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione>> (art. 1, comma 1).

Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 riproduce invero quanto disposto dalla direttiva C.E.E. del 24 aprile 1972 (72/166/CEE), estendendo la garanzia anche ai veicoli per i quali è mancato l'adempimento dell'obbligo di assicurazione.

Come affermato da Corte Cost. n. 403 del 1987, con la suddetta disciplina l'Italia si è conformata alla



suddetta Direttiva, finalizzata ad agevolare la circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno
della Comunità, con lo stabilire che ogni Stato membro
si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile sui veicoli provenienti dal territorio di altro Stato membro in entrata
nel proprio territorio.

Nell'interpretare l'ottavo Considerando della Direttiva 72/166, Corte Giust. CE 9 febbraio 1984, C64/1983 ha posto in rilievo come la presunzione di
adempimento all'obbligo dell'assicurazione sia a fondamento dell'assunzione di garanzia da parte degli Uffici
nazionali di assicurazione, indipendentemente dalla
realtà del fatto presunto.

Si tratta dunque di un regime di equiparazione del veicolo non assicurato a quello assicurato, fondato sulla finzione che ogni veicolo circolante nel territorio comunitario sia coperto da assicurazione.

In conformità a tale principio la Direttiva contempla allora l'intervento non già dei vari Fondi di garanzia, bensì solamente dell'Ufficio nazionale di ciascuno Stato membro.

Ufficio che deve provvedere al risarcimento, rivolgendosi all'Ufficio dello Stato membro di immatricolazione per ottenere il rimborso delle somme erogate. 4



In mancanza di assicurazione, l'Ufficio del Paese di stazionamento può a sua volta rivolgersi al Fondo di garanzia dello stesso Paese.

Orbene, la questione sottoposta alla Corte è se in ipotesi di sinistro come nella specie causato da veicolo con targa straniera (nel caso, francese), accertata come rubata (in quanto originariamente assegnata ad altro veicolo, di marca e colore diverso, addirittura demolito in epoca ben anteriore al verificarsi del sinistro in Italia) debba attribuirsi la qualità di veicolo "abitualmente stazionante" nel territorio dello Stato membro dell'U.E. che tale targa ha rilasciato (nel caso, la Francia), ovvero spetti ad esso la qualifica di <<veicolo sconosciuto>>.

Con la conseguenza di considerare tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, rispettivamente: l' l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), ai
sensi dell'art. 1 D.M. 12/10/1972; ovvero il F.G.V.S.
-e per esso l'impresa designata Assitalia-, ai sensi
dell'art. 19 lett. a) L. n. 990 del 1969.

In mancanza di specifica indicazione normativa, ai fini dell'individuazione dello Stato pagatore sono stati indicati diversi criteri, caratterizzati dall'esigenza di garantire la distribuzione degli interventi degli Uffici nazionali dei diversi Stati mem-



bri, con conseguente ripartizione del correlativo peso economico.

Si è al riguardo proposto di considerare tale lo Stato in cui è avvenuta l'ultima registrazione regolare; ovvero lo Stato di domicilio del conducente l'automobile o, ancora, di considerare la norma inapplicabile per mancanza di un luogo di stazionamento.

Criterio, quest'ultimo, dai giudici di merito appunto adottato nella vicenda che ne occupa.

Nell'interpretare l'art. 1, par. 4, della Direttiva, Corte Giust. CE 12/11/1992, C -73/89 (Fournier ed altro c. Van Wervwn ed altro) ha fatto invece riferimento al criterio (sostenuto anche dalla Commissione europea) della "targa di immatricolazione" regolarmente rilasciata dalle autorità dello Stato membro <<plaque d'immatriculation regulierèment délivrée par</pre> les autorités d'una Etat membre>>), quale soluzione maggiormente aderente al tenore della 72/166/CEE, all'esito della modifica al riguardo apportatale dalla Direttiva 30 dicembre 1983, n. 84/5 mediante la sostituzione delle parole <<territoire de l'Etat où le vehicule est immatriculé>> con <<territoire de l'Etat dont le vehicule est porteur d'une plaque d'immatriculation>>.

Tale giudice è pervenuto pertanto alla conclusione,



richiamata dall'odierna ricorrente, che, ove al momento di passare la frontiera rechi una targa d'immatricolazione regolarmente consegnata dalle autorità di uno Stato membro, ma falsa per il fatto di essere stata essa in realtà ad altri attribuita, il veicolo è da considerarsi come abitualmente stazionante nel territorio dello Stato che ha consegnato la targa in questione.

Orbene, risultando fondato su un elemento certo (la sussistenza di una targa d'immatricolazione regolarmente consegnata dalle autorità di uno Stato membro) ed obiettivo (l'essere la targa apposta sul veicolo coinvolto nel sinistro), tale criterio appare invero preferibile rispetto agli altri, che si appalesano forieri di maggiori incertezze e di minore celerità di accertamento (si pensi alla necessità di stabilire quale sia effettivamente l'ultima registrazione regolare, e alle possibili questioni suscettibili di insorgere in ordine all'accertamento del requisito di tale "regolarità"); ovvero connotati da un eccesivo grado dipendendo di incertezza casualità dall'accertamento -laddove possibile - di chi fosse effettivamente alla guida del veicolo al momento del sinistro).

Criterio invero preferibile anche rispetto alla so-

1/



luzione nella specie adottata dai giudici del merito, sostanziantesi nel negligere invero del tutto il portato della normativa de qua, in ragione della difficoltà interpretative che essa prospetta.

Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che procederà ad un nuovo esame e del suindicato principio della "targa" farà applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.

Roma, 3 Luglio 2007

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLEFRA

Oggi

19 0,11, 2002

Innougazo Battista

JERE C1